




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2845

Proroga termini

Emendamento del Governo 22.0200

N. 303 – 19 febbraio 2021



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2845

Proroga termini

Articolo aggiuntivo del Governo 22.0200

N. 303 – 19 febbraio 2021

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
ARTICOLO 22-BIS E ARTICOLO 22-QUINQUIES, COMMA 1.....	- 3 -
PROROGA DI TERMINI DI NOTIFICA E DI VERSAMENTO	- 3 -
ARTICOLO 22-TER E ARTICOLO 22-QUINQUIES, COMMA 2	- 11 -
MISURE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA IN AMBITO PENITENZIARIO.....	- 11 -
ARTICOLO 22-QUATER.....	- 13 -
PROROGA VERSAMENTO IMPOSTA SERVIZI DIGITALI.....	- 13 -

PREMESSA

L'articolo aggiuntivo 22.0200, del Governo, è volto a far confluire nel testo del DL "proroga termini" (DL 183/2020 - AC 2845) il contenuto dei due DL n. 3/2021 (AC 2862) e 7/2021 (AC 2879).

I due decreti legge sono volti a differire termini in materia tributaria e penitenziaria: il relativo contenuto è trasfuso per intero nella proposta emendativa in esame. In particolare, si evidenzia che talune proroghe fiscali, che il DL n. 3 aveva disposto fino al 31 gennaio 2021, sono state prolungate dal successivo DL n. 7 al 28 febbraio 2021.

La proposta emendativa è corredata di relazione tecnica, che riproduce le relazioni tecniche riferite ai decreti legge originari.

Si segnala che il DL n. 7/2021 risultava corredata anche di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, riferito al testo iniziale del provvedimento: di tale prospetto si dà conto nella presente Nota.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 22-bis e ARTICOLO 22-quinquies, comma 1

Proroga di termini di notifica e di versamento

Normativa vigente. L'articolo 157 del DL n. 34 del 2020 dispone che gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione di sanzioni, di recupero crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, i cui termini di decadenza scadono tra l'8 marzo ed il 31 dicembre 2020 sono emessi entro il 31 dicembre 2020, ma possono essere notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021. Il comma 2 prevede che dal termine iniziale del periodo di sospensione di cui al precedente comma non si provvede agli invii, entro il 31 dicembre 2020, di una serie di atti e comunicazioni di natura fiscale. Tali atti e comunicazioni sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021. Il comma 3 proroga di un anno i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento di determinate dichiarazioni.

Il comma 4 specifica che con riferimento agli atti di cui ai commi 1 e 2, notificati nel corso del 2021, non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento e gli interessi per ritardata iscrizione.

Alla norma sono stati ascritti effetti di minore entrata pari a 205 milioni di euro nel 2020 e effetti di maggiore entrata pari all'importo medesimo nel 2021.

Successivamente l'articolo 1 del DL 3 del 2021 (abrogato dall'emendamento in esame) ha modificato l'articolo 157 disponendo il differimento del termine iniziale (dal 1° gennaio 2021 al 1° febbraio 2021) e finale (dal 31 dicembre 2021 al 1° gennaio 2022) del periodo di notifica degli atti di natura fiscale ivi previsti relativi all'anno 2020. La relazione tecnica non ha ascritto effetti alla disposizione, affermando che la limitata

sospensione riguardante gli atti di cui all'articolo 157 è, di fatto già applicata dall'amministrazione finanziaria tenuto conto del perdurare dell'emergenza sanitaria in atto, e che l'ulteriore differimento di un mese della notifica degli atti verrà tendenzialmente riassorbito dagli uffici nel corso dello stesso anno 2021.

La proposta emendativa proroga (articolo 22-*bis*) alcuni termini in materia di accertamento, riscossione nonché adempimenti e versamenti tributari.

In particolare:

- viene modificato il citato articolo 157 del DL 34 del 2020, commi 1 e 2, prevedendo che gli atti di natura fiscale ivi previsti siano notificati tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022 (anziché tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021). Viene altresì modificato il comma 3 del medesimo articolo 157 prorogando di quattordici mesi (anziché di dodici mesi, poi prorogati a tredici) i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento di determinate dichiarazioni. Viene, inoltre, modificato il comma 4, prevedendo che, con riferimento agli atti di cui ai commi 1 e 2 notificati fino al 28 febbraio 2022, non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento e gli interessi per ritardata iscrizione;
- viene modificato l'articolo 68 del DL n. 18 del 2020, prevedendo il differimento dal 31 dicembre 2020 al 28 febbraio 2021 del termine finale dei versamenti relativi alle entrate tributarie e non tributarie derivanti sia dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione sia dagli avvisi esecutivi.

In proposito si ricorda che tale termine è stato differito dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1-*bis*, comma 1, lett. *a*), del DL n. 125/2020. Alla disposizione di proroga sono tati ascritti effetti di minore entrata pari a 252,3 milioni nel 2020. Si evidenzia, inoltre, che per effetto di un rinvio all'art. 68, co. 1 e 2-*bis* del DL 18/2020 contenuto nell'art. 153 del DL 34/2020, la proroga interessa anche le verifiche *ex art.* 48-*bis* del DPR n. 602/1973. In proposito si ricorda che la relazione tecnica riferita all'articolo 1-*bis*, comma 1, lett. *a*), del DL n. 125/2020 ha stimato, in relazione a tale proroga, effetti di minore entrata complessivi pari a 44 milioni nel 2020 (riferite a un volume medio mensile pari a 17,6 milioni).

Successivamente l'articolo 1 del DL 3 del 2021 (abrogato dalla norma in esame) aveva disposto il differimento dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 del suddetto termine. In proposito la relazione tecnica non ha ascritto effetti alla disposizione, affermando che alla proroga non è associato un peggioramento dei valori tendenziali della riscossione a mezzo ruolo per l'anno 2021, in considerazione del limitato periodo di sospensione delle attività, i cui effetti potranno essere riassorbiti nel corso dei mesi successivi;

- viene modificato l'articolo 152 del DL n. 34/2020, prevedendo il differimento dal 31 dicembre 2020 al 28 febbraio 2021 della scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti terzi affidatari

dell'accertamento e delle riscossione dei tributi e di tutte le entrate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, e relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, a titolo di pensione, di somme alternative alla pensione o di assegni di quiescenza.

In proposito si ricorda che tale termine è stato da ultimo differito, dal 15 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, dall'articolo 1-*bis*, comma 2, del DL n. 125/2020. Alla disposizione sono stati ascritti effetti di minore entrata complessivi pari a 19,7 milioni nel 2020 (riferite a un volume medio mensile pari a 7,9 milioni).

Successivamente l'articolo 1 del DL 3 del 2021 (abrogato dalla norma in esame) ha disposto il differimento dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 del suddetto termine. In proposito la relazione tecnica non ha ascritto effetti alla disposizione, affermando che alla proroga non è associato un peggioramento dei valori tendenziali della riscossione a mezzo ruolo per l'anno 2021, in considerazione del limitato periodo di sospensione delle attività, i cui effetti potranno essere riassorbiti nel corso dei mesi successivi.

Si prevede quindi (art. 22-*bis*, comma 5) l'abrogazione dell'articolo 1 del DL 3/2021 che aveva disposto le medesime proroghe fino al 31 gennaio 2021.

L'articolo 22-*quiquies*, comma 1, reca la copertura finanziaria delle disposizioni in esame. In particolare si prevede che agli oneri, valutati per l'anno 2021 in 64,10 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare di competenza, 206,9 in termini di saldo netto da finanziare di cassa e 253,2 milioni di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede per i medesimi importi mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 in data 20 gennaio 2021. Conseguentemente, all'allegato I di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli importi, per l'anno 2021, sono rideterminati come indicato nell'Allegato 1-*bis* all'emendamento ora in esame.

In proposito si ricorda che con Risoluzione n. 6/00169 del 20 gennaio 2021 è stato autorizzato il ricorso all'indebitamento per l'anno 2021 nella misura di: 32 miliardi di euro, come indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche; 35 miliardi di euro, in termini di fabbisogno; 40 miliardi di euro per il saldo netto del bilancio dello Stato in termini di competenza; 50 miliardi di euro in termini di cassa, come richiesto nella Relazione al Parlamento, presentata in data 15 gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n.243 del 2012.

Il prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale del DL 7/2021, confluito nell'emendamento in esame, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Minori entrate tributarie									
Proroga sospensione versamenti - Erario				128,5			128,5		
Proroga sospensione versamenti – Altri enti				42,1			42,1		
Proroga sospensione verifiche ex art.48-bis - Erario				9,9			9,9		
Proroga sospensione verifiche ex art.48-bis – Altri enti				2,9			2,9		
Proroga sospensione pignoramenti – Erario				4,4			4,4		
Proroga sospensione pignoramenti – Altri enti				1,3			1,3		
Minori entrate contributive									
Proroga sospensione versamenti - Enti di previdenza				57,1			57,1		
Proroga sospensione verifiche ex art.48-bis – Enti di previdenza				4,8			4,8		
Proroga sospensione pignoramenti – Enti di previdenza				2,2			2,2		
Maggiori spese correnti									
Proroga sospensione versamenti - Enti di previdenza	57,1								
Proroga sospensione verifiche ex art.48-bis – Enti di previdenza	4,8								
Proroga sospensione pignoramenti – Enti di previdenza	2,2								

La relazione tecnica, con riferimento al comma 1, afferma che alla norma non si ascrivono effetti sul gettito poiché gli atti che l'Agenzia delle entrate avrebbe notificato nei mesi di gennaio e febbraio 2021 saranno di norma inviati nel corso del primo semestre dello stesso anno, ferma restando la programmazione delle notifiche relativa agli altri mesi del 2021.

Con riferimento alle altre disposizioni, vengono stimati i seguenti effetti di gettito in relazione alle diverse tipologie di proroghe:

- *Proroga dei termini di versamento (comma 2)*

La RT afferma che alla proroga del termine della sospensione di cui all'art. 68, comma 1, del DL n. 18/2020, avente ad oggetto i termini dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, determina un peggioramento dei valori tendenziali della riscossione per l'anno 2021 che presupponevano una progressiva ripresa delle attività a partire dal 1° febbraio 2021. La RT afferma che, rispetto alla precedente disposizione di proroga al 31 gennaio 2021 di cui all'art. 1 del DL n. 3/2021 del 15 gennaio 2021, gli effetti derivanti dall'ulteriore differimento del termine di sospensione non potranno essere completamente riassorbiti nei mesi successivi.

Per la quantificazione della correlata perdita di riscossione ordinaria, la RT considera i seguenti elementi:

- valore della previsione della riscossione a mezzo ruolo a legislazione vigente per i mesi febbraio-dicembre 2021 che risulta pari a 528,5 milioni di euro al mese, al netto del valore degli incassi derivanti dai pignoramenti conseguenti all'attività di verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni ex 48-*bis* e degli incassi conseguenti ai pagamenti del terzo su pignoramenti per stipendi e pensioni, oggetto di separata stima come più avanti rappresentato;
- volume delle riscossioni che è stato registrato nel corso del 2020 durante il periodo di sospensione, principalmente derivante dalla prosecuzione dei pagamenti di piani rateali in essere, che è risultato pari a 300,8 milioni di euro al mese.

Nell'ipotesi che prosegua il flusso di pagamenti così come registrato durante il periodo di sospensione, ipotesi confermata dall'andamento della riscossione del mese di gennaio 2021, la flessione di riscossione ordinaria stimata si attesta a 227,7 milioni di euro al mese (528,5 milioni di euro - 300,8 milioni di euro) ascrivibili alla stima delle riscossioni che si sarebbero realizzate in assenza di sospensione.

Tenuto conto che tali disposizioni opereranno per un ulteriore periodo di 1 mese, l'impatto stimato risulta essere il seguente:

(milioni di euro)

	IMPATTO SUL GETTITO 2021
TOTALE	-227,7
ERARIO	-128,5
ENTI PREVIDENZIALI	-57,1
ALTRI ENTI	-42,1

La disposizione, inoltre, estende fino al 28 febbraio 2021 anche la sospensione delle verifiche *ex art. 48-bis* del DPR n. 602/1973 prevista dall'art. 153 del DL n. 34/2020. Ciò determina impatti sul gettito che sono stati stimati prendendo a riferimento il volume medio mensile (rilevato in un periodo di 18 mesi da luglio 2018 a dicembre 2019) degli incassi derivanti dai pignoramenti conseguenti all'attività di verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, prevista dall'art. 48-*bis* del DPR n. 602/1973, pari a circa 17,6 milioni di euro. Considerando che gli effetti di tali previsioni si estenderanno per un ulteriore periodo di un mese, l'impatto stimato risulta essere il seguente:

(milioni di euro)

	IMPATTO SUL GETTITO 2021
TOTALE	-17,6
ERARIO	-9,9
ENTI PREVIDENZIALI	-4,8
ALTRI ENTI	-2,9

- *Proroga sospensione pignoramenti (comma 3)*

Con riferimento all'estensione al 28 febbraio 2021 del termine di sospensione, previsto dall'art. 152, comma 1, del DL n. 34/2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione, nonché dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. *b*), del d.lgs. n. 446/1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, la stima degli effetti sul gettito ha considerato il volume medio mensile (rilevato per l'anno 2019 e con riguardo ai pignoramenti effettuati dall'Agenzia delle entrate - Riscossione) degli incassi conseguenti ai pagamenti del terzo pignorato, in presenza di redditi da lavoro dipendente e da pensione, pari a circa 7,9 milioni di euro.

Tenuto conto che tali disposizioni opereranno per un ulteriore periodo di 1 mese, l'impatto stimato risulta essere il seguente:

(milioni di euro)

	IMPATTO SUL GETTITO 2021
TOTALE	-7,9
ERARIO	-4,4
ENTI PREVIDENZIALI	-2,2
ALTRI ENTI	-1,3

Riepilogando, l'impatto complessivamente atteso sul gettito derivante dalla disposizione in esame risulta pari a:

(milioni di euro)

	IMPATTO SUL GETTITO 2021
TOTALE	-253,2
ERARIO	-142,8
ENTI PREVIDENZIALI	-64,1
ALTRI ENTI	-46,3

Con riferimento alla norma di copertura di cui all'articolo 22-*quinquies*, comma 1, la RT afferma che la quota di utilizzo dello scostamento indicato dalla norma non comporta conseguenze in termini di maggiore spesa per interessi per l'anno in corso in quanto ha un impatto sulla consistenza della liquidità del Tesoro marginale e temporaneo¹ e, per tale natura, non presenta effetti di rilievo sulla spesa per interessi per l'anno corrente, né tantomeno per i successivi.

Infatti, in via prudenziale il Tesoro mantiene un *buffer* (ossia un cuscinetto) di liquidità che consente di assorbire eventuali maggiori spese che, visto l'ordine di grandezza degli effetti attesi dalla disposizione in esame, non richiedono di fare maggior ricorso al mercato dei capitali. In ogni caso vista la temporalità della norma, ove anche fosse necessario un ricorso al mercato dei capitali, questo sarebbe su strumenti che attualmente presentano tassi di interesse non positivi e quindi non vi sarebbe comunque un effetto di incremento degli interessi passivi connesso con la norma stessa.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma differisce alcuni termini relativi alla notifica e al versamento di atti di natura fiscale. In particolare, viene modificato l'articolo 157 del DL 34 del 2020 prevedendo il differimento del termine iniziale (dal 1° gennaio 2021 al 1° marzo 2021) e finale (dal 31 dicembre 2021 al 28 febbraio 2022) di notifica degli atti di natura fiscale ivi previsti relativi all'anno 2020. In proposito si evidenzia che alla citata norma del DL 34 del 2020 sono stati ascritti effetti di minore entrata nel 2020 pari a 205 milioni e corrispondenti effetti di maggiore entrata pari al medesimo importo nell'anno 2021. In relazione al differimento disposto dalla norma, la relazione tecnica non stima effetti di gettito affermando che gli atti che l'Agenzia delle entrate – in assenza della proroga - avrebbe notificato nei mesi di gennaio e febbraio 2021 saranno di norma inviati nel corso del primo

¹ La RT, per refuso, scrive "temporale".

semestre dello stesso anno, ferma restando la programmazione delle notifiche relativa agli altri mesi del 2021. In proposito, si evidenzia, preliminarmente, che la norma prevede la possibilità di notificare i suddetti atti fino a febbraio 2022; è possibile pertanto che una parte delle notifiche non venga effettuata nel 2021, con conseguenti effetti negativi di gettito in termini di competenza e cassa per il medesimo esercizio. Appare pertanto opportuno che il Governo fornisca, a supporto di quanto affermato dalla relazione tecnica, elementi di valutazione idonei a verificare la possibilità per gli uffici di gestire nel solo anno 2021 (primo semestre, secondo quanto affermato dalla RT) le notifiche interessate dalla norma. A tal fine andrebbe considerata anche la sostenibilità dell'attività prevista dalla norma, in aggiunta a quella ordinaria di competenza delle medesime strutture interessate.

Si evidenzia inoltre che il differimento, anche infrannuale, del termine di notifica degli atti di natura fiscale potrebbe comunque riflettersi sulla gestione di cassa. Anche su tale aspetto occorre acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Con riferimento al differimento del termine finale dei versamenti relativi alle entrate tributarie e non tributarie derivanti dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi emessi dagli agenti della riscossione (di cui all'articolo 68, comma 1, del DL n. 18 del 2020) nonché della scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi (di cui all'articolo 152, comma 1, del DL n. 34/2020), si evidenzia che alle predette disposizioni sono sempre stati ascritti effetti negativi in termini di gettito, sia in occasione dell'introduzione delle stesse misure sia in relazione ai diversi differimenti operati nel corso del 2020. Tuttavia in occasione dell'ultima proroga, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 - disposta dall'articolo 1 del DL 3 del 2020, ora abrogato dalle disposizioni in esame - non erano stati registrati effetti negativi ai fini dei saldi.

La relazione tecnica riferita alla norma in esame quantifica invece effetti negativi di gettito in relazione all'ulteriore differimento ora disposto, parametrando tuttavia esclusivamente ad un mese di proroga (31 gennaio – 28 febbraio 2021).

Andrebbero quindi in primo luogo chiarite le ragioni sottostanti il diverso criterio di quantificazione adottato in relazione alle due analoghe proroghe da ultimo intervenute: ove confermata la necessità di ascrivere alle medesime misure effetti negativi sul gettito,

occorrerebbe verificare se sia corretto calcolare detti effetti in relazione ad un periodo di un solo mese (previsto dall'emendamento in esame) anziché ad un periodo più ampio (di due mesi), che comprenda anche la precedente proroga, considerata neutrale dalla relativa relazione tecnica.

ARTICOLO 22-ter e ARTICOLO 22-quinquies, comma 2

Misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in ambito penitenziario

La norma proroga dal 31 gennaio al 30 aprile 2021 l'efficacia dell'art. 28, comma 2, dell'art. 29, comma 1 e dell'art. 30, comma 1, del DL n. 137/2020 che fissano, rispettivamente, i termini entro i quali:

- possono essere accordate licenze premio di durata superiore al vigente limite complessivo di quarantacinque giorni l'anno² al condannato ammesso al regime di semilibertà (articolo 22-ter, comma 1, lett. a));
- possono essere concessi permessi premio - anche in deroga ai limiti temporali fissati dall'art. 30-ter, della legge n. 354/1975 (Ordinamento penitenziario – O.P.) – a specifiche categorie di condannati³ (articolo 22-ter, comma 1, lett. b));
- la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza⁴ (articolo 22-ter, comma 1, lett. c)).

Si evidenzia che alle summenzionate disposizioni del DL n. 137/2020, oggetto di proroga da parte della norma in esame, non sono ascritti effetti finanziari sui saldi finanza pubblica.

Dall'attuazione dell'articolo 22-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 22-quinquies, comma 2).

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni dell'articolo 22-ter e precisa che gli interventi proposti, limitando il rientro in istituto dei detenuti sottoposti al regime di semilibertà (articolo 22-ter, comma 1, lett. a)) e di coloro che usufruiscono di permessi premio (articolo 22-ter, comma 1, lett. b)) sono da ritenere misure strategiche di

² Stabilito dal primo comma dell'art. 52 della legge n. 354/1975.

³ Trattasi di condannati cui siano già stati concessi i permessi premio di cui all'art. 30-ter della legge n. 354/1975 o che siano stati assegnati al lavoro all'esterno, ai sensi dell'art. 21, della medesima legge, o siano stati ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno, ai sensi dell'art. 18, del D.lgs. n. 121/2018.

⁴ Con l'esclusione di talune categorie di reati o di condannati individuati dall'art. 30, comma 1, del DL n. 137/2020.

contenimento dei contagi ed al contempo strumenti di deflazione della popolazione carceraria, pertanto gli stessi sono privi di effetti negativi per la finanza pubblica.

La relazione tecnica evidenzia, altresì, che possono essere segnalati possibili effetti positivi sia in via generale per una più efficiente e razionale gestione delle risorse e delle strutture sia come strumento di contrasto al fenomeno del sovraffollamento carcerario, sia per garantire una maggiore efficacia, nell'attuale periodo emergenziale, agli interventi messi in campo dall'amministrazione penitenziaria in ordine alle misure di prevenzione e di contrasto alla diffusione del Covid-19 nelle carceri.

Anche riguardo alla proroga del termine di cui all'articolo 22-ter, comma 1, lett. c), la relazione tecnica riferisce che la previsione - oltre che per le ragioni sopra esposte di contribuire al deflazione della popolazione carceraria ed al rischio di contagio - non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che le procedure connesse all'adozione dei provvedimenti di detenzione domiciliare, essendo di natura istituzionale, potranno essere espletate avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo la relazione tecnica precisa che la detenzione domiciliare è una misura già regolata dall'art. 47-ter della legge n. 354/1975, che non comporta - anche per queste limitate ulteriori casistiche adottate per tempi assai limitati - costi a carico dell'amministrazione penitenziaria, in quanto la possibilità di eseguire la misura non solo presso dimore private, ma eventualmente anche in strutture pubbliche o private di cura, assistenza ed accoglienza, avviene sempre nei limiti dell'effettiva disponibilità delle suddette strutture, rientrando soprattutto fra le attività svolte dal c.d. terzo settore e dagli enti locali nell'ambito delle risorse iscritte nei rispettivi bilanci e disciplinate sulla base di convenzioni, intese e protocolli già operativi e ampiamente consolidati, con l'amministrazione penitenziaria.

La relazione tecnica non commenta specificamente l'art. 22-quinquies, comma 2.

In merito ai profili di quantificazione, con riguardo alla proroga delle misure concernenti le licenze premio (articolo 22-ter, comma 1, lett. a)) ed i permessi premio (articolo 22-ter, comma 1, lett. b)), si prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica a conferma del vincolo di neutralità finanziaria recato dall'art. 22-quinquies, comma 2, e riguardo ai possibili effetti virtuosi derivanti dalle stesse misure quali strumenti di contrasto del fenomeno del sovraffollamento carcerario. Si rileva peraltro l'opportunità di acquisire dati ed ulteriori elementi di valutazione a conferma che le suddette misure - con particolare riguardo alle attività di vigilanza e controllo che dovranno essere svolte da parte dell'amministrazione giudiziaria e da quella penitenziaria - possano essere attuate nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a normativa vigente.

Con riferimento, inoltre, alla proroga della disposizione in materia di esecuzione domiciliare della pena detentiva (articolo 22-*ter*, comma 1, lett. c)), considerato che in base al comma 3 dell'art. 30 del DL n. 137/2020 è prevista l'applicazione della procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (c.d. braccialetti elettronici) resi disponibili per i singoli istituti penitenziari, andrebbe confermato che il fabbisogno dei dispositivi elettronici di controllo atteso in virtù della proroga possa essere soddisfatto nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Ciò al fine di verificare la sostenibilità della disposta proroga ad invarianza di risorse, in coerenza con il vincolo di neutralità finanziaria previsto dall'art. 22-*quinqüies*, comma 2. In particolare andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione aggiornati in merito al numero dei dispositivi elettronici effettivamente disponibili rispetto alla popolazione detenuta beneficiaria della disposizione.

Si evidenzia che la relazione tecnica relativa al DL n. 137/2020, con riguardo all'articolo 30 – oggetto di novella da parte della norma in esame (articolo 22-*ter*, comma 1, lett. c) - riferiva che il contratto di fornitura triennale, in scadenza al 31 dicembre 2021 per un importo annuo di circa 7,7 milioni di euro ed un onere complessivo di circa 23 milioni di euro, avrebbe consentito di installare circa 43.200 braccialetti (1.200 x 12 mesi x 3 anni). La stessa precisava che il numero dei braccialetti disponibili, di cui non veniva specificata l'entità, e la possibilità di riutilizzo di questi avrebbe assicurato l'adeguatezza delle dotazioni tecnologiche rispetto all'effettivo fabbisogno, anch'esso non specificato, per tutto il periodo di applicazione originaria della disposizione (fino al 31 gennaio 2021).

ARTICOLO 22-*quater*

Proroga versamento imposta servizi digitali

Normativa vigente. L'art. 1, co. 1011-1017, della legge n. 205/2017 introduce, con decorrenza 2019, l'imposta sulle transazioni digitali (cd. *web tax*). La misura dell'aliquota è fissata al 3% e, per l'individuazione delle prestazioni di servizi interessate nonché per eventuali casi di esonero, si rinvia ad un apposito DM (commi 1012 e 1015) che non è stato emanato. Alla disposizione sono stati ascritti effetti di maggior gettito pari a 190 milioni annui a decorrere dal 2019.

L'art. 1, co. 35-50, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) reca una nuova disciplina dell'imposta, abrogando i commi 1011-1017 della legge n. 205/2017. Alla disposizione sono stati ascritti effetti di maggior gettito, a valere sui tre saldi di finanza pubblica, pari a 150 milioni nel 2019 e a 600 milioni annui a decorrere dal 2020.

L'articolo 1, comma 678, della legge n. 160/2019 è nuovamente intervenuto sulla disciplina dell'imposta sui servizi digitali prevedendo, fra l'altro, che l'imposta si applichi a decorrere dal 2020 e che i soggetti passivi

siano tenuti al versamento dell'imposta entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello di applicazione e alla presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili forniti entro il 31 marzo del medesimo anno. Alla disposizione sono stati ascritti effetti di minore entrata sul solo SNF per l'anno 2020 pari a 600 mln ed effetti di maggiore entrata, sui tre saldi, in misura pari a 108 milioni annui a decorrere dall'anno 2021.

La norma proroga, in relazione alle operazioni imponibili per l'anno 2020, il termine di versamento dell'imposta dal 16 febbraio 2021 al 16 marzo 2021 e il termine di presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021.

La relazione tecnica afferma che la proroga non determina effetti finanziari in considerazione del fatto che il differimento del termine di versamento dell'imposta garantisce lo stesso gettito nella stessa annualità. In particolare lo slittamento temporale del versamento dal 16 febbraio al 16 marzo per l'imposta in esame non sarebbe suscettibile di modificare la modalità di contabilizzazione delle relative entrate sui saldi di finanza pubblica: in termini di indebitamento netto il gettito dell'imposta sui servizi digitali infatti verrà contabilizzato nell'anno t-1 (ossia il 2020) come già previsto a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica e non si formulano osservazioni tenuto conto del carattere infrannuale della proroga disposta.

Per quanto riguarda la contabilizzazione ai fini dell'indebitamento netto, che la relazione tecnica imputa all'esercizio di competenza e non all'esercizio del versamento, si rileva che tale impostazione appare coerente con quanto previsto dal SEC 2010, par. 4.82, ai cui sensi di regola "Le imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc. sono registrate nel momento in cui si svolgono le attività o le operazioni o si verificano gli altri eventi che fanno insorgere l'obbligo di pagare le imposte", e dal Manuale Eurostat⁵ (par. 2.2.1), quale modalità applicativa del criterio generale di registrazione per competenza (*accrual*).

⁵ Eurostat, [*Manual on Government Deficit and Debt — Implementation of ESA 2010 — 2019 edition*](#)